

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. '2017

N. R.G. '2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE XV CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Amina Simonetti Presidente
dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana Giudice istruttore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. '2017 promossa da:
**ROSAURA ELENA ARBIDE RAPOSO, LUCIA ELENA REGGIANI e GIULIANA
REGGIANI**, con il patrocinio del prof. avv.to Gianroberto Villa e l'avv.to Antonio Marchesi

ATTRICI

contro

REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE, con il patrocinio dell'avv.to Marco Bellora

CONVENUTA

Oggetto: invalidità della delibera dell'assemblea di una società per azioni, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 rispetto la mancata iscrizione di debiti sociali ed alla valorizzazione di partecipazioni in società del gruppo

Conclusioni

PER LE ATTRICI

Voglia l'III.mo Tribunale adito, *omnis contrariis rejectis*: In via principale: - per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di citazione, dichiarare la nullità, o in subordine pronunciare l'annullamento, della delibera assunta dall'assemblea ordinaria della Reggiani Illuminazione S.p.A. in data 28/07/2017, come in atti, con ogni conseguente declaratoria a carico della società convenuta, ed onerando gli amministratori della Reggiani ad assumere i provvedimenti previsti dalla legge; - con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria: - con ogni e più ampia riserva di dedurre ulteriormente, produrre, eccepire ed argomentare nei termini di legge.

PER LA CONVENUTA

Voglia l'III.mo Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, previa ogni necessaria o opportuna declaratoria ed accertamento, secondo la miglior formula - così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. rigettare, integralmente e con ogni miglior formula, le domande formulate da parte attrice, signora Rosaura Elena Arbide Raposo, Lucia Elena Reggiani e Giuliana Reggiani, in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto, sia in diritto; IN OGNI CASO: 2. con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire, produrre ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria,

pagina 1 di 6

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247522fbc216d88be10801bacba35
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b74714df22dd6d64955d06703640005
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: NAWIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14dd14486ba6329

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. /2017

sia in fatto, sia in diritto; 3. con salvezza di spese e competenze, oltre spese generali, iva, cpa e le successive occorrendo.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Le vicende processuali

Rosaura Elena Arbide Raposo, Lucia Elena Reggiani, Giuliana Reggiani e Diego Reggiani Arbide (di seguito Reggiani) – in qualità di soci di minoranza della convenuta – con atto di citazione notificato in data 31.10.2017 hanno convenuto in giudizio Reggiani Illuminazione s.p.a. al fine di ottenere la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento della delibera assembleare adottata in data 29.07.2017, di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Gli attori hanno lamentato in particolare la violazione degli artt. 2423, comma 2. e 2423-bis, comma 1, nn. 1) e 4), c.c. per mancata registrazione – con un'adeguata informativa in nota integrativa e l'iscrizione di un apposito fondo rischi – degli esiti di un lodo arbitrale reso in data 6.12.2016 tra le parti, oltre che tra altri soggetti rimasti estranei alla lite, in forza del quale Reggiani Illuminazione, in solido con gli altri, era stata condannata al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, di un importo pari ad € 7.526.008,00, oltre che al rimborso delle spese legali e di arbitrato.

Gli attori hanno inoltre lamentato la mancata cancellazione, a cura della convenuta, dell'iscrizione dal proprio libro soci di Gore s.r.l., società del gruppo, come ordinato nel lodo citato.

La convenuta, costituendosi tempestivamente, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avversarie, evidenziando il perfezionamento di un accordo transattivo – concluso tra le parti in data 26/27.07.2017– con il quale le stesse si erano impegnate, sin dal momento della sottoscrizione, a rinunciare agli effetti del Lodo.

Il processo è stato sospeso, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., su richiesta delle parti, alla luce di ipotesi transattive, non andate tuttavia a buon fine.

Assegnati alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso ad indagini istruttorie, all'udienza del 11 giugno 2021 il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. La doglianza circa la mancata menzione in bilancio del debito di Reggiani Illuminazione s.p.a. ad esito del lodo arbitrale del 06.12.2016

2.1. Come accennato, il primo motivo d'impugnazione attiene alla mancata adeguata informativa -nella nota integrativa del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e tramite l'iscrizione di un apposito fondo rischi- degli esiti del lodo reso tra le parti in data 6.12.2016 che, tra l'altro, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno a favore di ciascun attore per un l'importo pari ad € 7.526.008,00 in linea capitale, oltre spese.

La convenuta ha contestato la doglianza, sottolineando che tale passività -al momento della redazione del bilancio- non era né certa né probabile, alla luce dell'accordo transattivo concluso dalle parti in data 26/27.07.2017.

La critica di parte attrice è infondata, secondo i principi codicistici e contabili qui applicabili, per i quali:

- gli accantonamenti per i rischi ed oneri debbono coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza "certa o probabile" (cfr. art. 2424 bis, comma 3, c.c.);

pagina 2 di 6

firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fb0216d88be10801bacbb35
firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7474df22d9d64955d067703640065
firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: NAWIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14dd14486ba6329

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. 1017

- in particolare, *“un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali”* (cfr. OIC 31, paragrafo 12).

In proposito, come questo Ufficio ha già avuto modo di considerare, l’apprezzamento del “rischio” dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza (non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa ma) in un giudizio:

- *“ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione”;*
- la cui correttezza *“(…) non è ancorata a dati oggettivi ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presidono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità”* (cfr. Tribunale di Milano del 25 febbraio 2021).

2.2. Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, nel caso in esame, in un’ottica dunque *ex ante*, i canoni di prudenza e ragionevolezza risultano essere stati rispettati da Reggiani Illuminazione.

Infatti, alla luce della transazione sottoscritta tra le parti in data 26/27.07.2017 – dunque prima dell’approvazione del Bilancio di esercizio del 2016 – sono stati paralizzati tutti effetti del lodo. La passività litigiosa era da considerarsi dunque non certa o probabile, bensì remota.

L’accordo transattivo ha infatti regolato gli assetti tra le parti, prevedendo espressamente all’art. 14, punto a (cfr. doc. 7 di parte convenuta¹) che:

- con la sottoscrizione dell’accordo, gli effetti del Lodo dovevano intendersi automaticamente e definitivamente rinunciati dagli odierni attori e la decisione degli arbitri espressamente *“tanquam non esset”*;
- in attesa della costituzione delle garanzie previste nella transazione a carico di una delle parti coinvolte nel giudizio arbitrale (ma estranea alla presente lite), gli attori si sono comunque impegnati – attraverso una sorta di patto *de non petendo* – a non chiedere l’adempimento del Lodo;
- è stato fatto salvo in ogni caso il diritto di Reggiani Illuminazione di impugnare la decisione arbitrale.

Ritiene allora l’Ufficio che le obbligazioni originariamente previste nel Lodo a carico di Reggiani, all’esito della transazione già perfezionata al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio qui censurato, non potevano intendersi:

- certe, considerato che l’accordo transattivo era già pienamente efficace tra le parti al momento della redazione del bilancio;
- probabili, essendo del tutto inverosimile l’avveramento dell’evento capace di far riattivare la posta di debito a carico della convenuta indicata nel Lodo. Infatti, a prescindere dal controverso carattere novativo della transazione, la reviviscenza delle obbligazioni postulava l’eventuale futura

¹ *“(…) Le parti convengono che: a) gli effetti del Lodo si intenderanno automaticamente e definitivamente rinunciati dalla Parte 1 ed il Lodo si riterrà tanquam non esset contestualmente alla costituzione delle garanzie di cui sopra sub articolo 10. Fino a tale momento la Parte 1 si impegna – sin da ora ed a prescindere dalle condizioni sospensive di cui sopra sub articolo 12) – a non richiedere l’adempimento del e a non notificare il Lodo, salvo che la costituzione delle granzie non sia mancata o ritardata, previa intimazione a provvedervi entro il termine di dieci giorni, per fatti imputabili alla Parte 2, a Reggiani spa o a Gore. Il tutto, fermo restando il diritto della Parte 2 (così come di Reggiani spa e Gore) di impugnare il Lodo anteriormente alla scadenza del relativo termine di impugnazione ove il perfezionamento della cessione delle Partecipazione dalla Parte 1 a Danilo Reggiani non sia avvenuto anteriormente alla scadenza di tale termine; restando inteso che l’impugnazione di cui sopra verrà – poi – abbandonata/rinunciata a spese compensate da tutte le Parti non appena si sia addivenuti al perfezionamento della cessione delle Partecipazioni dalla Parte 1 a Danilo Reggiani. (...)”*

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. /2017

impugnazione, con esito per di più favorevole per gli attori, dell'accordo transattivo appena sottoscritto e la conseguente perdita di efficacia del *pactum de non petendo* ivi incorporato.

Pertanto, la scelta operata dagli amministratori di ritenere, in una prospettiva *ex ante*, scarsissima la probabilità del verificarsi di tale evento, correttamente ritenuto "remoto", va giudicata prudente e ragionevole, nell'ambito della discrezionalità gestoria spettante, prima, agli amministratori – nella predisposizione della bozza – e, poi, all'assemblea dei soci – in sede di approvazione – che, in quanto tale, è sottratta ad un giudizio positivo di violazione delle disposizione di legge che presidiano la corretta redazione del bilancio.

Infatti, gli amministratori – controbilanciando i potenziali interessi in conflitto da un lato dei terzi, ed in particolare, dei creditori di conoscere tutte le passività in capo alla società, e dall'altro della società a non predisporre un quadro finanziario e patrimoniale eccessivamente negativo, appostando voci passive improbabili e remote – hanno esercitato in modo prudente e per nulla irrazionale la scelta discrezionale di loro competenza circa il giudizio di non "probabilità" del debito di cui si discute.

Tale valutazione si è, peraltro, rivelata *ex post* corretta, anche in considerazione dell'impugnazione e del conseguente annullamento in sede d'appello del Lodo: non si può peraltro escludere che gli amministratori, nell'operare tale ponderazione prognostica qui censurata, avessero considerato anche la probabile non stabilità della decisione arbitrale.

In definitiva, la mancata registrazione nel bilancio di tale posta passiva è da ritenersi conforme al dettato di cui all'art. 2424-bis, comma 3, c.c., rispettando i canoni di verità e di prudenza che presidiano la redazione del bilancio.

La censura va quindi disattesa.

3. Sull'invalidità della delibera di approvazione del bilancio 2016 per violazione del principio di cui all'art 2426 n. 1, 3 c.c.

3.1. L'attrice, circa l'iscrizione nello stato patrimoniale del bilancio 2016 di Reggiani Illuminazione del valore delle società controllate (Reggiani Lighting USA inc. e Partner Group s.r.l.) e collegate (Promo Luce s.r.l.), ha criticato la loro valorizzazione al costo di acquisto anziché al minor valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle partecipate (cfr. pagg. 16 e 17 bilancio 2016) ed in particolare:

- quanto a Reggiani Lighting USA, l'iscrizione di una posta attiva pari ad € 617.075,00, anziché di una posta passiva pari ad € 3.236.004,00;
- quanto a Partner Group s.r.l., l'iscrizione di una posta attiva pari ad € 50.149,00 anziché di una posta passiva pari ad € 1.623,00;
- -quanto a Promo Luce s.r.l., l'iscrizione di una posta attiva pari ad € 483.342,00 anziché al minor valore di € 104.370,00.

E ciò in violazione dei generali principi di verità di prudenza, oltre che delle regole contabili di cui agli artt. 2426, commi 1, n.3 c.c. e all'OIC 21, paragrafi n. 31,32 e 38.

Parte convenuta ha contestato tale doglianza, sottolineando che la svalutazione delle immobilizzazioni nelle proprie società controllate e collegate correttamente non era stata ritenuta di natura durevole, con conseguente corretto mantenimento dell'iscrizione in bilancio di un valore superiore rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio netto.

E di ciò era stata data adeguata informazione nella nota integrativa, in ossequio alle disposizioni contabili in materia.

Anche sotto questo profilo, reputa il Tribunale debba essere condivisa la tesi della convenuta per i motivi di seguito indicati:

- è pacifico tra le parti che nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, tra le "immobilizzazioni finanziarie" erano state ricomprese le partecipazioni in imprese partecipate al valore di acquisto anziché al minor valore corrispondente alle corrispondenti frazioni di patrimonio netto;

pagina 4 di 6

firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fb0216d88be10801bacba35
firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7474df22d9d64955d06703640065
firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: NAWIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14dd14466ba6329

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. 2/2017

- tale scelta è stata compiuta in quanto la svalutazione non è stata considerata durevole, bensì *“recuperabile su un orizzonte temporale di medio periodo”*;
 - le ragioni della scelta sono state esposte nella nota integrativa. Ed in particolare:
 - con riguardo alla partecipata Reggiani USA, la scelta degli amministratori è stata in ancorata alla predisposizione della società del gruppo di piani e programmi organizzativi (con particolare riguardo alla rete vendita) e strategici (rispetto alla penetrazione del mercato anche con nuovi prodotti), volti al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aventi caratteristiche tali da far ragionevolmente attribuire carattere contingente alla perdita di valore della partecipazione. In proposito. Si vedano i seguenti significativi passaggi: *“per la società statunitense (...) sono state pianificate ed avviate azioni incisive di carattere strategico ed organizzativo i cui benefici sono attesi già dall’esercizio 2017. La REGGLIANI LIGHTING USA INC sta vivendo infatti, a partire dagli ultimi mesi dell’esercizio 2016, un profondo rinnovamento organizzativo finalizzato ad intensificare la capacità di penetrazione nel mercato. Particolare focus è stato posto sull’assetto del reparto vendite, nominando un nuovo responsabile nazionale e riorganizzando la rete di agenzie sparse sull’intero territorio. Inoltre è stata ampliata la gamma di prodotto: tutti i più recenti lanci, sbarcati in anticipo sui mercati europei, hanno ottenuto le necessarie certificazioni per essere installati anche sul suolo americano”*);
 - con riguardo alle altre partecipazioni, la scelta di mantenere iscritto a bilancio il valore di acquisto è stata motivata dalla modesta entità dei differenziali tra valore di carico e la corrispondente frazione di patrimonio netto, svalutazione considerata peraltro recuperabile sulla base del valore dei beni patrimoniali delle partecipate. Si vedano anche in questo caso gli ampi passaggi esplicativi nella nota integrativa:
 - *“con riferimento alla partecipazione Giltland House Ltd, società di gestione immobiliare, l’iscrizione in bilancio di un valore superiore al patrimonio netto si ritiene recuperabile sulla considerazione del maggior valore dei beni patrimoniali rispetto al valore di carico degli stessi”*;
 - con riguardo alla partecipazione Promo Luce srl *“emerge un carico di valore superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto, ritenuto recuperabile su un orizzonte temporale di medio periodo sulla base dei valori patrimoniali dei beni gestiti dalla società, che, in ogni caso, anche nell’esercizio 2016 come nel precedente, ha registrato un modesto utile e, sempre nel 2016, ha distribuito i dividendi per Euro 9.800 (quota di pertinenza della Società)”*.
- In conclusione, la nota integrativa è dunque:
- adeguatamente motivata in nota integrativa, come previsto dall’art. 2426 co. 1 n. 3) c.c.;
 - supportata da una corretta valutazione *ex ante* fondata sugli indici indicati dai principi contabili per determinare la non durevolezza della perdita di valore delle partecipazioni litigiose.
- attraverso un’ottica valutativa *ex post*, tale ponderazione si è rilevata corretta, considerato che il trend delle partecipate negli esercizi successivi a quello relativo al bilancio impugnato è stato positivo: i dati contabili indicati in proposito dalla convenuta non sono contestati e vanno quindi ritenuti pacifici.

La doglianza va dunque rigettata.

4. Il comando giudiziale

La domanda delle attrici va dunque integralmente rigettata per i motivi indicati in narrativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; le stesse vengono liquidate in base alle Tabelle secondo i valori medi del relativo scaglione di riferimento in base al valore della causa

pagina 5 di 6

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56247522f9b216d88be10801bacbe35
 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7474df22d9d64955d067f036400055
 Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: NAWIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14dd14486ba6329

Sentenza n. 8389/2021 pubbl. il 16/10/2021
RG n. /2017

(indeterminabile), alla difficoltà delle questioni trattate ed alla rapida scansione del giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Rosaura Elena Arbide Raposo, Lucia Elena Reggiani e Giuliana Reggiani contro Reggiani Illuminazione S.p.A. con atto di citazione notificato in 31.10.2017, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa:

1. rigetta le domande degli attori per i motivi indicati in narrativa;
2. condanna agli attori in solido alla rifusione delle spese processuali a favore della convenuta liquidate in euro 15.000,00 di cui 1.000,00 per spese e il residuo per compensi, oltre Iva se dovuta, c.p.a., 15% di spese forfetarie e spese di registrazione.

Così deciso in Milano, il 7 ottobre 2021

Il Presidente

Amina Simonetti

Il giudice estensore

Alima Zana

pagina 6 di 6

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247522fbd216d86be10801bacba35
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22dd6d4955d06703640055
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14dd14486ba6329